

COMUNE DI FONTANIVA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 DIC 2019 con atto n. 62

Regolamento comunale per le manifestazioni di sorte locali

(D.P.R 26 ottobre 2001, n. 430)

S O M M A R I O

Titolo I - NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Oggetto	
Art. 2 - Definizioni	
Art. 3 - Ambito di applicazione	
Art. 4 - La comunicazione	
Art. 5 - Adempimenti del responsabile del procedimento	
Art. 6 -- Gli adempimenti dei promotori	
Art. 7 -- L'incaricato del Sindaco	
Art. 8 - Gli adempimenti dell'incaricato del Sindaco	
Art. 9 - La cauzione per le tombole	
Art. 10 -- Le sanzioni	

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

Art. 1 – Oggetto

1. In applicazione del Titolo II del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 recante il “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, il presente regolamento disciplina le manifestazioni di sorte locale che si svolgono nel territorio del Comune di Fontaniva.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per lotteria, la manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazione progressiva, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione;

b) per tombola, la manifestazione di sorte locale effettuata mediante la vendita di cartelle, contrassegnate da serie e numerazione progressiva, portanti una data quantità di numeri dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite;

c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte locale effettuate con vendita di biglietti, le quali per la loro organizzazione non si prestano all' emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio;

d) per riffa si intende una lotteria privata i cui premi consistono in oggetti distribuiti per sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del gioco del lotto;

e) per manifestazione di sorte locale, qualsiasi manifestazione che mediante l'acquisto di biglietti, cartelle o altro supporto indicante un numero, un colore, una parola o qualsivoglia simbolo ovvero mediante un qualsiasi congegno, macchina o altro, le cui caratteristiche permettano di affidare unicamente all'alea la designazione dei vincitori e che consenta l'attribuzione di premi offerti in palio esclusivamente sulla base della sorte, sia che l'estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipenda comunque dalla sorte;

f) per enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e costituiti con atto pubblico che deve farsi per iscritto, come disposto dall' art. 1350 del codice civile e secondo le modalità indicate dall' art. 2699 del codice civile;

g) per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) quelle associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei settori individuati dall'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

h) per partiti o movimenti politici, quelli di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2;

i) per ambito familiare e privato, tutti gli spazi ove vige l'inviolabilità del domicilio, garantita dall'art. 14 della Costituzione ed ove le ispezioni possono essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge per la tutela della libertà personale;

j) per tombola con fine ludico, la tombola esercitata allo scopo esclusivo o preminente di passatempo e svago ed ove gli organizzatori e i partecipanti al gioco non hanno lo scopo di trarre un vantaggio economico, consistente in denaro o altra utilità economicamente valutabile. Il fine ludico sussiste in considerazione dei seguenti elementi valutativi: i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 500 ed il ricavato della tombola non deve eccedere la somma di euro 700.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica per il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locale che vengono effettuate in tutti i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico.

Art. 4 - La comunicazione

1. I rappresentanti degli enti organizzatori individuati dall'art.13, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 430/2001, nonché dei partiti o movimenti politici devono inviare una comunicazione, in forma scritta, al Prefetto di Padova ed al Sindaco di Fontaniva;

2. La comunicazione deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa. Il termine dei trenta giorni decorre dal momento in cui il Comune la riceve. Entro tre giorni dal ricevimento delle comunicazioni, l'Amministrazione comunica all'interessato le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della Legge 241/1990.

3. Per il disposto dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 430/2001 alla comunicazione deve essere allegato:

a) Per le lotterie:

- il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori, l'abbinamento tra numeri estratti e premi in palio, il luogo di custodia dei premi non ritirati con modalità del ritiro dei premi stessi.

b) Per le tombole:

- Il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;

- La documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi;

c) Per le pesche e i banchi di beneficenza l'indicazione del numero dei biglietti che si intendono emettere ed il relativo prezzo.

4. La comunicazione irregolare, incompleta priva degli allegati previsti dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 430/2001, ovvero presentata senza rispettare i termini di cui al comma precedente sarà respinta con comunicazione scritta e motivata.

5. Ogni eventuale variazione delle modalità di svolgimento della manifestazione deve essere comunicata al Prefetto di Padova ed al Sindaco di Fontaniva nonché all'Ispettorato Compartimentale Monopoli di Stato di

Venezia in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli e comunque almeno 3 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.

Art.5 - Adempimenti del responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento:

- a) accetterà preliminarmente, a pena di inammissibilità, che la comunicazione sia stata presentata nei termini previsti;
- b) verificherà che sia stata data preventiva comunicazione all' Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Venezia per il rilascio del prescritto nulla osta, come previsto dall' art.39 comma 13 quinquies della legge 24 novembre 2003 n.326;
- c) svolgerà l'attività istruttoria di cui all'art.6 della Legge n.241/90;
- d) provvederà agli adempimenti di cui agli artt.7 e 8 della Legge n.241/90;
- e) provvederà a dare le comunicazioni di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 3 del D.P.R. n.300/1992.

La comunicazione di cui al comma 3 sospende, sino alla regolarizzazione della comunicazione e/o alla presentazione della documentazione mancante, il decorso del termine dei 30 giorni.

Art. 6 - Gli adempimenti dei promotori

1. Fatto salvo gli adempimenti stabiliti dall'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, i promotori delle manifestazioni di sorte locale al momento della presentazione della prescritta comunicazione devono richiedere al comune l'affissione all'Albo Pretorio dell'avviso per portare a conoscenza del pubblico, presso tutti i comuni interessati alla manifestazione, le modalità della stessa. Nell' avviso devono essere indicati gli estremi della comunicazione fatta al Prefetto ed al Comune, il programma della lotteria o della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita. L'avviso rimarrà affisso all'Albo Pretorio fino al giorno prefissato per l'estrazione.

2. Il rappresentante dell' ente organizzatore non può dare inizio alle operazioni di estrazione prima dell'arrivo sul luogo della manifestazione del Sindaco o suo incaricato.

3. Solo alla presenza di questi si può iniziare a svolgere gli adempimenti fissati dal D.P.R. n. 430/2001 ed in particolare:

a) Per le lotterie e per le tombole il rappresentante dell'ente organizzatore deve provvedere, prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto, queste dovranno essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione della lotteria o della tombola. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco, di tale circostanza il rappresentante dell'ente organizzatore ne porta a conoscenza il pubblico prima dell'estrazione. Di tutte le operazioni compiute per l'estrazione deve redigere un processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco;

b) Per le pesche o banchi di beneficenza il responsabile dell'ente promotore è tenuto a controllare il numero dei biglietti venduti e procedere, sempre alla presenza dell'incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

4. E' fatto obbligo al rappresentante dell'ente organizzatore di inserire nel processo verbale le dichiarazioni che l'incaricato del Sindaco richieda di inserire.

Art. 7- L'incaricato del Sindaco

1. Il servizio di controllo delle operazioni di estrazione delle tombole e delle lotterie e delle operazioni conclusive delle pesche di beneficenza viene svolto da dipendenti del locale ufficio di polizia locale o da consiglieri comunali, in qualità di persone "incaricate del Sindaco".

Art. 8 - Gli adempimenti dell'incaricato del Sindaco

1. L'incaricato del Sindaco deve recarsi sul luogo della manifestazione (lotterie e tombole) prima dell'orario di inizio delle operazioni di estrazione.

2. Per le lotterie e le tombole deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore:

- a) Prima dell'inizio dell'estrazione, ritiri tutti i registri, i biglietti o le cartelle rimaste invendute;
- b) Verifichi che la serie e le numerazioni dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto, che dovranno quindi essere tenute presso il luogo ove si svolge l'estrazione;
- c) Dia atto al pubblico della finalità dell'estrazione e che i biglietti o le cartelle rimaste invendute sono nulle agli effetti del gioco;
- d) Proceda alla redazione del processo verbale.

3. Per le pesche di beneficenza deve accertarsi che il rappresentante dell'ente organizzatore alla chiusura delle operazioni:

- a) Controlli il numero dei biglietti venduti,
- b) Proceda alla redazione del processo verbale.

4. Al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, l'incaricato del Sindaco deve ritirare copia del processo verbale redatto dal rappresentante dell'ente organizzatore.

5. Nell'ipotesi in cui l'incaricato accerti che le operazioni, di cui ai commi precedenti, non si svolgano secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 430/2001 ordinerà la momentanea sospensione delle operazioni di estrazione fino al ripristino della regolarità delle stesse. Di tale sospensione momentanea chiederà che ne venga fatta espressa menzione nel processo verbale. L'incaricato, qualora la manifestazione di sorte sia costituita da una tombola, dovrà attendere alle operazioni di svincolo della cauzione con le modalità richiamate dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 9 - Le cauzioni per le tombole

1. Per le tombole, previste dall'art.14, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 430/2001, il rappresentante legale dell'ente organizzatore deve effettuare il versamento di una cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi determinato in base al loro prezzo di acquisto risultante dalle relative fatture, o, in mancanza al valore normale degli stessi che non può essere superiore ad euro 12.911,42.

2. In assenza di fatture di acquisto il rappresentante legale dell'ente organizzatore nella prescritta comunicazione dichiarerà, sotto la propria personale responsabilità, che la cauzione è stata determinata in misura pari al valore complessivo corrente sul mercato dei premi promessi.

3. La cauzione è prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae, con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione ed è corrisposta:

- a) Mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale;

b) Ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore preso un notaio.

4. L'ente organizzatore, entro trenta giorni dall'estrazione, presenta all'incaricato del Sindaco che ha presenziato alle operazioni di estrazione, la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Tale documentazione consiste in copia autenticata delle cartelle vincenti firmate sul retro dal vincitore in segno di ricevuta al momento del ritiro del premio.

5. L'incaricato del Sindaco verifica la regolarità della documentazione prodotta e che tutti i premi, indicati nel regolamento allegato alla comunicazione, siano consegnati ai vincitori e procede alla richiesta di svincolo della cauzione al Comune.

6. Nell'ipotesi di cui l'incaricato del Sindaco accerti che dei premi promessi non siano stati consegnati dispone la comunicazione per l'incameramento della cauzione per un importo pari ai premi non consegnati. L'incaricato del Sindaco procederà quindi alla comunicazione di svincolo parziale della cauzione stessa.

Art. 10 - Le sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 430/2001 le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 18/08/2000 n. 267.

2. Si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Al fine di applicare la disposizione dell'art. 113-bis, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che testualmente recita: "La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore". Si deve intendere:

a) Per operazione circoscritta a poche persone la manifestazione rivolta ad un pubblico non superiore alle 100 persone;

b) Per premio di scarso valore il premio che non superi il valore di euro 100; detto premio deve consistere solo in servizi ed in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

4. La competenza in materia di procedimenti sanzionatori amministrativi di cui alla citata legge 689/81, viene assegnata al dirigente comunale competente.